

GAZZETTA UFFICIALE

DELLE

COMUNITÀ EUROPEE

7 AGOSTO 1963

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

6° ANNO N. 122

SOMMARIO

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTE

- N. 45 dell'on. Deringer alla Commissione della C.E.E.*
Oggetto: Notificazione degli accordi, decisioni e pratiche esistenti ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 17 2161/63
- N. 46 dell'on. Pedini all'Alta Autorità della C.E.C.A.*
Oggetto: Relazioni dell'Alta Autorità con l'I.L.A.F.A. 2162/63
- N. 50 dell'on. Vredeling alla Commissione della C.E.E.*
Oggetto: Incontri tra la Comunità Economica Europea e le missioni degli Stati dell'America Latina 2163/63

COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

IL CONSIGLIO

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

IL CONSIGLIO

INFORMAZIONI

63/42|Euratom:

63/463|CEE:

Sostituzione di un membro del Comitato economico e sociale 2164/63

SOMMARIO *(seguito)*

COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

STATI DI PREVISIONE DELLE SPESE AMMINISTRATIVE DELLE
ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ

Esercizio finanziario 1960/1961

<i>Decisione n. 59/63 della Commissione dei Presidenti contemplata all'articolo 78, n. 3, del Trattato, relativa alla chiusura dei conti delle spese amministrative della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio nell'esercizio finanziario 1960/1961</i>	2165/63
--	---------

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTE

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 45

dell'on. Deringer

alla Commissione della Comunità Economica Europea

(19 giugno 1963)

Oggetto: Notificazione degli accordi, decisioni e pratiche esistenti ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 17

In conformità dell'articolo 7 del regolamento n. 17 ⁽¹⁾, per gli accordi, le decisioni e le pratiche esistenti, che non rispondano alle condizioni previste dall'articolo 85, par. 3 del Trattato C.E.E., la Commissione della C.E.E. può fissare per l'applicazione del divieto di cui all'articolo 85, par. 1, una data posteriore al 13 marzo 1962. Ciò, tuttavia, vale soltanto se gli accordi sono stati notificati alla Commissione entro un determinato termine. Per gli accordi soggetti all'obbligo di notificazione sono scaduti i termini utili, mentre quelli esenti da tale obbligo devono essere notificati, a norma dell'articolo 7, par. 2 del regolamento n. 17, entro il 1° gennaio 1964.

Per decidere se notificare o meno, in considerazione di questa disposizione, gli accordi esistenti non soggetti all'obbligo di notificazione, le imprese interessate si basano sulla maggiore o minore probabilità di una dichiarazione di inapplicabilità da parte della Commissione della C.E.E. Tuttavia l'Esecutivo non ha sinora fornito alle imprese quasi alcuna indicazione circa il modo in cui esso intende

interpretare l'articolo 85, par. 3. Nessuna decisione è stata ancora presa dalla Commissione in ordine agli accordi notificati soggetti all'obbligo di notificazione. Trattandosi tuttavia, nel caso degli accordi in parola non soggetti all'obbligo di notificazione (art. 4, par. 2 del regolamento n. 17), di tipi di accordi particolarmente importanti per l'economia, sarebbe auspicabile, nell'interesse di una razionale politica di concorrenza, fissare il termine per la notificazione dei medesimi a una data successiva alla pubblicazione da parte della Commissione della C.E.E. di indicazioni sufficienti alle quali le imprese possano attenersi. Ritenendo improbabile che ciò avvenga in tempo utile entro la fine dell'anno, chiedo:

1. È disposta la Commissione della C.E.E. a proporre al Consiglio una proroga sufficiente, per esempio di due anni, del termine di cui all'articolo 7, par. 2 del regolamento n. 17?

2. In caso negativo, potrà la Commissione pubblicare in tempo utile, prima dello spirare del termine suddetto, vale a dire già prima delle ferie estive, indicazioni sufficienti in base alle quali le imprese siano in grado di prendere decisioni circa

⁽¹⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 13, del 21 febbraio 1962, pag. 204/62.

la notificazione di cui all'articolo 7 del regolamento n. 17?

3. Qualora la Commissione risponda negativamente alla domanda di cui al punto 2), ritiene essa che sia lecito attendersi decisioni da parte delle imprese, sebbene la Commissione stessa non abbia ancora fornito alcun elemento di giudizio?

4. Oppure la Commissione ritiene auspicabile che le imprese notifichino a titolo precauzionale anche gli accordi esistenti non soggetti all'obbligo di notificazione? In tal caso, come crede di riuscire, alla luce delle esperienze sinora acquisite, a prendere in esame il gran numero prevedibile di tali notificazioni?

Risposta

(12 luglio 1963)

La Commissione già da qualche tempo sta esaminando se, per quanto riguarda il termine di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 17, siano necessarie comunicazioni o misure particolari. Questo esame non è ancora sufficientemente avanzato perchè si possano già ora fornire indicazioni concrete. La Commissione si adoprerà per far conoscere, appena possibile, le sue conclusioni all'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 46

dell'on. Pedini

all'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

(24 giugno 1963)

Oggetto: Relazioni dell'Alta Autorità con l'I.L.A.F.A.

Ritenendo auspicabile un rafforzamento delle relazioni delle Comunità europee con i paesi dell'America latina, il sottoscritto desidera sapere se, anche per meglio conoscere le ragioni della costante diminuzione delle esportazioni siderurgiche della C.E.C.A. verso tali paesi, l'Alta Autorità non ritenga utile entrare in contatto con l'Istituto latino-americano per il ferro e per l'acciaio (I.L.A.F.A.) che prossimamente terrà a Caracas una conferenza dedicata ai problemi della siderurgia nell'America latina.

Risposta

(18 luglio 1963)

Dinanzi al Parlamento Europeo, nel corso del dibattito del 28 giugno 1963 sulla relazione dell'on. Edoardo Martino, il sig. Wehrer ha già sottolineato che l'Alta Autorità nel quadro della sua politica con l'esterno ha costantemente ritenuto necessario attribuire molta importanza ai problemi dell'America latina.

Fin dagli inizi della Comunità sono stati presi e mantenuti contatti con la Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'America latina (C.E.P.A.L.):

Nel campo economico e tecnico l'Alta Autorità intrattiene eccellenti rapporti con gli organismi latino-americani responsabili del settore siderurgico.

Infatti l'Alta Autorità ha seguito da vicino i lavori dei grandi congressi siderurgici dell'America latina, facendovisi rappresentare da un Membro o da alti funzionari. L'Alta Autorità ha mantenuto stretti rapporti con l'Istituto Latino-Americano del Ferro e dell'Acciaio (I.L.A.F.A.) sin dalla sua costituzione.

In questo ordine d'idee l'Alta Autorità ricorda ancora che, su domanda del Governo brasiliano,

essa ha recentemente dato il suo accordo per l'inizio di relazioni diplomatiche col Brasile.

Stante l'interesse rivestito, nell'attuale situazione del mercato dell'acciaio, dalla terza Conferenza

dell'industria siderurgica dell'America latina, tenutasi a Caracas dall'8 al 13 luglio 1963 — contemporaneamente alla quarta assemblea generale della I.L.A.F.A. — l'Alta Autorità vi ha partecipato con una delegazione condotta dal Vicepresidente Coppé.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 50
dell'on. Vredeling
alla Commissione della Comunità Economica Europea

(26 giugno 1963)

Oggetto: Incontri tra la Comunità Economica Europea e le missioni degli Stati dell'America Latina

Secondo il comunicato stampa della sessione del Consiglio del 30 e 31 maggio 1963 il Consiglio ha deciso che la Comunità Economica Europea inviterà i Capi delle missioni degli Stati dell'America Latina accreditate presso di essa a partecipare a degli incontri in cui verranno scambiate informazioni sui rapporti economici e commerciali reciproci.

Può la Commissione render noto quali organi della Comunità Economica Europea parteciperanno a questi incontri e in che modo essi saranno organizzati?

Risposta

(22 luglio 1963)

La decisione presa dal Consiglio dei Ministri durante la sessione del 30 e 31 maggio 1963 rappresenta l'adozione del primo punto del documento sottomesso dalla Commissione al Consiglio e intitolato « Relazioni tra la C.E.E. e l'America latina ».

La Comunità Economica Europea, ai termini di tale decisione, invita i Capi delle Missioni degli Stati dell'America latina accreditate presso di essa a partecipare a degli incontri in cui verranno scambiate informazioni sui rapporti economici e commerciali reciproci precisati dalla Commissione.

Il primo incontro ha avuto luogo il 16 luglio 1963 nella sede della Commissione. Presieduto dal Ministro Jean Rey, Membro della Commissione, accompagnato dal Direttore generale per le relazioni esterne e da funzionari della Commissione, esso ha riunito i Capi delle Missioni dei paesi latino-americani accreditate presso la C.E.E., accompagnati da uno dei loro collaboratori.

La procedura che verrà adottata per le successive riunioni non è stata ancora fissata.

COMUNITÀ EUROPEA DELL' ENERGIA ATOMICA**IL CONSIGLIO****COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA****IL CONSIGLIO**

INFORMAZIONI**Sostituzione di un membro del Comitato economico e sociale**

(63/42/Euratom)

(63/463/CEE)

Nella sessione del 10 e dell'11 luglio 1963, il Consiglio della Comunità Economica Europea e il Consiglio della Comunità Europea dell'Energia Atomica hanno deciso di nominare la signora Gerda M. Hesse membro del Comitato economico e sociale, in sostituzione del sig. Rolf Spaethen, dimissionario.

La signora Gerda M. Hesse è stata nominata per la restante durata del mandato del sig. Spaethen e cioè fino al 24 aprile 1966.

La decisione è stata comunicata all'interessata, che ha accettato la nomina.

COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

STATI DI PREVISIONE DELLE SPESE AMMINISTRATIVE DELLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ

ESERCIZIO FINANZIARIO 1960/1961

(Gli stati di previsione sono compilati in franchi belgi)

DECISIONE N. 59/63

della Commissione dei Presidenti contemplata all'articolo 78, n. 3, del Trattato, relativa alla chiusura dei conti delle spese amministrative della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio nell'esercizio finanziario 1960-1961

I Presidenti delle quattro Istituzioni della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

Visto l'articolo 78 del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

Visto lo stato di previsione generale delle spese amministrative della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio per l'esercizio finanziario che va dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961,

Visto lo stato di previsione suppletivo delle spese amministrative dell'Alta Autorità per il periodo 1° luglio 1960 — 30 giugno 1961,

Visto il Decreto sulle modalità d'applicazione dell'articolo 6 della Convenzione relativa a talune Istituzioni comuni alle Comunità europee ed in specie gli articoli 8 e 9,

Visto il regolamento che stabilisce le modalità per la resa e la verifica dei conti delle Istituzioni comuni ed in specie l'articolo 9,

Visto il regolamento che stabilisce le modalità per la resa e la verifica dei conti del Segretariato dei Consigli,

Viste le decisioni della Commissione dei Presidenti nn. 46/60 e 49/61,

Viste le decisioni della Commissione dei Presidenti in data 23 marzo 1961, 16 maggio 1961 e 26 giugno 1961 relative al riporto, sull'esercizio 1961/1962, di taluni crediti non impiegati al termine dell'esercizio 1960/1961 e stanziati nello stato di previsione generale delle spese amministrative delle Istituzioni della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

Vista la relazione del Revisore dei conti sull'esercizio finanziario 1960/1961,

Sentiti i Consigli della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica per quanto concerne i punti della « decisione di chiusura » che han tratto alle Istituzioni comuni ed ai Consigli,

HANNO DECISO:

a) Di stabilire in franchi belgi 573.106.692 l'importo totale delle spese amministrative delle Istituzioni della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio per l'esercizio 1960/1961; detto importo si ripartisce come segue:

Alta Autorità	fr. b. 456.869.807,—
Parlamento Europeo	57.062.501,—
Consigli	41.915.226,—
Corte di Giustizia	17.259.158,—
Totale	fr. b. 573.106.692,—

b) Di riportare sull'esercizio 1961/1962 i crediti non impiegati al termine dell'esercizio 1960/1961, stanziati nello stato di previsione delle spese amministrative e precisamente

dell'Alta Autorità	fr. b. 1.809.824,—
del Parlamento Europeo	7.803.895,—
dei Consigli	1.046.796,—
della Corte di Giustizia	785.944,—
Totale	fr. b. 11.446.459,—

c) — Di annullare, per l'esercizio 1960/1961, sugli stanziamenti approvati per l'Alta Autorità, fr. b. 46.189.824,— di crediti non impiegati al termine dell'esercizio,

— di annullare, per l'esercizio 1960, sugli stanziamenti approvati per il Parlamento Europeo, fr. b. 17.880.768,— di crediti non impiegati al termine dell'esercizio,

— di annullare, per l'esercizio 1960, sugli stanziamenti approvati per i Consigli, fr. b. 20.408.257,— di crediti non impiegati al termine dell'esercizio,

— di annullare, per l'esercizio 1960, sugli stanziamenti approvati per la Corte di Giustizia, fr. b. 12.977.361,— di crediti non impiegati al termine dell'esercizio.

d) Su talune irregolarità rilevate dal Revisore dei conti nella sua relazione, di pronunziarsi come segue:

1. Alta Autorità

N. 77 — p. 60, parte prima della relazione

La Commissione prende atto che la questione sollevata è stata definita.

N. 21 — p. 13, parte seconda della relazione

a) La Commissione approva l'ammontare dell'indennità forfetaria per gli autisti dei Membri dell'Alta Autorità.

b) La Commissione approva l'ammontare dell'indennità forfetaria per gli autisti dell'Alta Autorità non addetti ai Membri.

N. 23 — p. 15 e allegato II, p. 22, parte seconda della relazione

La Commissione ritiene che il sistema seguito nel caso di cui trattasi è irregolare e che le disposizioni dello statuto devono essere rigorosamente applicate.

N. 57 — p. 27, parte seconda della relazione

La Commissione ritiene che l'interpretazione adottata dall'Alta Autorità è conforme allo statuto.

La Commissione invita tuttavia le Istituzioni ad applicare rigorosamente le disposizioni statutarie in questa materia.

N. 64 — p. 28, parte seconda della relazione

La Commissione ritiene non irregolare il sistema seguito in questa materia da tutte le Istituzioni.

N. 68 — pp. 30 e 31, parte seconda della relazione

La Commissione ritiene che la verifica delle spese del « Foyer européen » rientra nel compito generale di controllo del Revisore dei conti.

N. 5, p. II-2, allegato II, parte seconda della relazione e nota 2

La Commissione dà atto che detta materia è disciplinata dallo statuto emendato del personale.

N. 9 — p. II-4, allegato II, parte seconda della relazione

a) La Commissione ritiene che l'interpretazione adottata in questo caso è conforme allo statuto.

b) e c) La Commissione dà atto che tali disposizioni sono state mantenute nello statuto emendato del personale.

d) La Commissione dà atto che le norme statutarie non consentono di dedurre dalla retribuzione corrisposta quale esperto, l'importo dell'indennità detta « d'incompatibilità ».

La Commissione dà atto tuttavia che il sistema dell'indennità sopraddetta è destinato a scomparire nell'ambito dello statuto emendato del personale.

N. 10 — pp. II-6-7, allegato II, parte seconda della relazione

La Commissione prende atto che tale questione è stata definita dallo statuto emendato del personale nel senso auspicato dal Revisore dei conti.

N. 11 — p. II-7, allegato II, parte seconda della relazione

La Commissione ritiene che il sistema seguito in questo caso non è regolare e che le disposizioni dello statuto devono essere rigorosamente applicate.

N. 12 — p. II-7, allegato II, parte seconda della relazione

a) La Commissione ritiene che il sistema seguito in questo caso non è regolare.

b) La Commissione ritiene che il provvedimento adottato dall'Alta Autorità è conforme ai contratti di cui trattasi.

Essa invita tuttavia l'Alta Autorità a rivedere il testo dei contratti da stipulare in avvenire informandosi ai rilievi del Revisore dei conti.

N. 13 — pp. II-8-9, allegato II, parte seconda della relazione

La Commissione prende atto che la corresponsione irregolare di tale assegno è stata sospesa il 31 gennaio 1960.

La Commissione ha invitato l'Alta Autorità a recuperare quanto indebitamente corrisposto ove, entro il termine di due mesi, il dipendente di cui trattasi non presenti le necessarie pezze d'appoggio.

N. 14 — p. II-9, allegato II, parte seconda della relazione

La Commissione ritiene che in questo caso le disposizioni dello statuto devono essere rigorosamente applicate.

N. 4 — p. VII-2, parte seconda della relazione

La Commissione ha invitato l'Alta Autorità a seguire, in questa questione, i suggerimenti del Revisore dei conti.

2. Parlamento Europeo

N. 3 — p. 2, parte terza della relazione

La Commissione ha stabilito nuove disposizioni in materia nell'ambito dello statuto emendato del personale.

3. Consigli

N. 3 — p. 23, parte terza della relazione

a) La Commissione ritiene che l'indennità differenziale per servizio interinale va calcolata in base allo scatto che dà diritto ad uno stipendio immediatamente superiore a quello che corrisponde all'inquadramento dell'interessato.

b) La Commissione ritiene che in questa materia le disposizioni dello statuto devono essere rigorosamente applicate.

N. 4 — p. 24, parte terza della relazione

La Commissione prende atto che la situazione dei menzionati dipendenti è stata definita dallo statuto del personale della C.E.E. e della C.E.E.A. entrato in vigore il 1° gennaio 1962.

4. Corte di Giustizia

N. 4 — p. 40, parte terza della relazione

La Commissione prende atto che la Corte di Giustizia non segue più detto sistema.

La presente decisione è stata deliberata ed adottata dalla Commissione a Lussemburgo il 22 novembre 1962.

Il Presidente della Commissione

A. M. DONNER

Presidente della Corte di Giustizia

ALLEGATO

alla decisione n. 59/63

Esame analitico delle spese

ALTA AUTORITÀ

CAPITOLO I — STIPENDI, INDENNITÀ ED ONERI SOCIALI

<i>Articolo 10</i> — Presidente, Vice Presidenti e Membri dell'Alta Autorità	8.677.593,—	
<i>Articolo 11</i> — Personale a statuto e personale ausiliario	278.051.435,—	
<i>Articolo 12</i> — Spese e indennità in occasione dell'entrata in servizio, della cessazione dal servizio e dei trasferimenti	5.588.697,—	
<i>Totale del Capitolo I</i>		292.317.725,—

CAPITOLO II — SPESE DI FUNZIONAMENTO

<i>Articolo 20</i> — Spese relative agli stabili, all'arredamento e al materiale	19.684.180,—	
<i>Articolo 21</i> — Spese di attrezzatura	4.592.898,—	
<i>Articolo 22</i> — Spese varie di funzionamento dei servizi	22.659.476,—	
<i>Articolo 23</i> — Spese di pubblicazioni e di divulgazione	7.966.111,—	
<i>Articolo 24</i> — Spese di missione, riunioni, onorari di esperti e spese per ricerche e studi	38.409.263,—	
<i>Articolo 25</i> — Spese di ricevimento e di rappresentanza	2.510.488,—	
<i>Articolo 26</i> — Spese non specificamente previste agli articoli del presente capitolo	235,—	
<i>Totale del Capitolo II</i>		95.822.651,—

CAPITOLO III — SPESE VARIE

<i>Articolo 32</i> — Opere sociali	15.773.846,—	
<i>Articolo 33</i> — Contributi vari	1.360.369,—	
<i>Totale del Capitolo III</i>		17.134.215,—

CAPITOLO IV — SPESE DEI SERVIZI COMUNI

<i>Articolo 40</i> — Spese dei servizi comuni	74.519.396,—	
<i>Totale del Capitolo IV</i>		74.519.396,—

CAPITOLO V — SPESE STRAORDINARIE

<i>Articolo 51</i> — Esposizione Universale di Bruxelles	4.204,—
<i>Articolo 52</i> — Spese di acquisto e di sistemazione degli stabili ..	<u>119.901,—</u>
<i>Totale del Capitolo V</i>	<u>124.105,—</u>
Totale delle spese per l'Alta Autorità	479.918.092,—
Entrate amministrative	— <u>23.048.285,—</u>
Ammontare totale delle spese dell'Alta Autorità da coprire con il prelievo.....	<u>456.869.807,—</u>

ASSEMBLEA PARLAMENTARE EUROPEA

(dal 1° gennaio al 31 dicembre 1960)

CAPITOLO I — SPESE DI FUNZIONAMENTO

<i>Articolo 1</i> — Rimborso delle spese di viaggio e indennità dei Rappresentanti	26.929.669,—
<i>Articolo 2</i> — Spese di pubblicazioni	8.824.338,—
<i>Articolo 3</i> — Altre spese di funzionamento	<u>7.225.066,—</u>
<i>Totale del Capitolo I</i>	42.979.073,—

CAPITOLO II — SPESE DI SEGRETARIATO

<i>Articolo 4</i> — Spese del personale	90.022.260,—
<i>Articolo 5</i> — Spese relative all'uso e alla manutenzione degli immobili e del materiale	7.827.728,—
<i>Articolo 6</i> — Forniture e prestazioni di servizi esterni	13.193.604,—
<i>Articolo 7</i> — Altre spese di funzionamento del Segretariato	<u>12.752.875,—</u>
<i>Totale del Capitolo II</i>	123.796.467,—

CAPITOLO III — SPESE VARIE

<i>Articolo 8</i> — Spese d'attrezzatura	1.961.239,—
<i>Articolo 9</i> — Spese e indennità in occasione dell'entrata in servizio e della cessazione del servizio e indennità temporanee di soggiorno	<u>2.450.725,—</u>
<i>Totale del Capitolo III</i>	<u>4.411.964,—</u>
Totale delle spese per l'Assemblea Parlamentare Europea	171.187.504,—
Di cui $\frac{1}{3}$ a carico della C.E.C.A.	<u><u>57.062.501,—</u></u>

CONSIGLI

(dal 1° gennaio al 31 dicembre 1960)

CAPITOLO II — STIPENDI, INDENNITÀ ED ONERI SOCIALI DEL PERSONALE

<i>Articolo 200</i> — Personale permanente	71.217.870,—
<i>Articolo 210</i> — Assegni e indennità varie	555.086,—
<i>Articolo 220</i> — Personale ausiliario e ore straordinarie	<u>8.218.359,—</u>
<i>Totale del Capitolo II</i>	79.991.315,—

CAPITOLO III — SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO

<i>Articolo 300</i> — Spese relative agli immobili	10.100.253,—
<i>Articolo 310</i> — Rinnovo, noleggio e manutenzione dei mobili, degli impianti e del materiale	468.367,—
<i>Articolo 320</i> — Spese varie di funzionamento dei servizi	6.433.667,—
<i>Articolo 330</i> — Materiale di trasporto	342.419,—
<i>Articolo 340</i> — Spese di pubblicazione	2.000.000,—
<i>Articolo 350</i> — Spese e indennità in occasione dell'entrata in funzione, della cessazione dalle funzioni e dei trasferimenti	2.499.919,—
<i>Articolo 360</i> — Spese di missione e di trasporto	4.898.244,—
<i>Articolo 370</i> — Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni e convocazioni, onorari di esperti	8.569.602,—
<i>Articolo 380</i> — Spese di ricevimento e rappresentanza	649.627,—
<i>Articolo 390</i> — Spese di carattere sociale	<u>45.215,—</u>
<i>Totale del Capitolo III</i>	36.007.313,—

CAPITOLO IV — SPESE DI PRIMO IMPIANTO E DI ATTREZZATURA

<i>Articolo 400</i> — Spese di attrezzatura	910.768,—	
<i>Totale del Capitolo IV</i>		910.768,—

CAPITOLO VIII — SPESE IMPREVISTE

<i>Articolo 800</i> — Spese impreviste	177.682,—	
<i>Totale del Capitolo VIII</i>		177.682,—

CAPITOLO IX — SPESE COMUNI A PIÙ ISTITUZIONI

<i>Articolo 910</i> — Revisore dei conti della C.E.C.A.	2.270.941,—	
<i>Articolo 920</i> — Comitato economico e sociale	27.524.265,—	
<i>Articolo 930</i> — Commissione di controllo	4.159.502,—	
<i>Totale del Capitolo IX</i>		33.954.708,—

Totale delle spese per i Consigli		151.041.786,—
Da detrarre: spese direttamente imputabili ad una o più Comunità	—	<u>42.483.730,—</u>
Spese da ripartire tra le tre Comunità		108.558.056,—
Di cui $\frac{1}{3}$ a carico della C.E.C.A.		36.186.019,—
Più le spese proprie della C.E.C.A.	+	<u>5.729.207,—</u>
		<u><u>41.915.226,—</u></u>

CORTE DI GIUSTIZIA

(dal 1° gennaio al 31 dicembre 1960)

CAPITOLO I — STIPENDI E INDENNITÀ DEI MEMBRI DELLA CORTE

<i>Articolo 100</i> — Membri della Corte	9.052.499,—	
<i>Totale del Capitolo I</i>		9.052.499,—

**CAPITOLO II — STIPENDI, INDENNITÀ ED ONERI SOCIALI PER I
DIPENDENTI**

<i>Articolo 200</i> — Personale che ricopre posti di ruolo	22.827.841,—	
<i>Articolo 210</i> — Assegni ed indennità varie	139.328,—	
<i>Articolo 220</i> — Personale avventizio ed ore straordinarie	1.600.160,—	
<i>Totale del Capitolo II</i>		24.567.329,—

**CAPITOLO III — SPESE ORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI
SERVIZI**

<i>Articolo 300</i> — Spese relative agli stabili	2.333.849,—	
<i>Articolo 310</i> — Sostituzione, noleggio e manutenzione dell'arredamento, degli impianti e del materiale	393.675,—	
<i>Articolo 320</i> — Spese varie per il funzionamento degli uffici	1.685.266,—	
<i>Articolo 330</i> — Veicoli	1.215.358,—	
<i>Articolo 340</i> — Spese per pubblicazioni	2.008.072,—	
<i>Articolo 350</i> — Spese e indennità per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio ed i trasferimenti	290.320,—	
<i>Articolo 360</i> — Spese di missione e di trasferta	288.032,—	
<i>Articolo 370</i> — Spese per riunioni, onorari ad esperti e spese giudiziarie	103.141,—	
<i>Articolo 380</i> — Spese di rappresentanza	24.498,—	
<i>Articolo 390</i> — Spese di assistenza	14.566,—	
<i>Totale del Capitolo III</i>		8.356.777,—

CAPITOLO IV — SPESE COMUNI A PIÙ ISTITUZIONI

<i>Articolo 400</i> — Commissione dei Presidenti	1.154.149,—	
<i>Totale del Capitolo IV</i>		1.154.149,—

CAPITOLO V — SPESE DI PRIMO IMPIANTO E PER ATTREZZATURE

<i>Articolo 500</i> — Spese di attrezzatura	4.388.420,—	
<i>Totale del Capitolo V</i>		4.388.420,—

Totale delle spese per la Corte di Giustizia delle Comunità Europee		47.519.174,—
Da detrarre: spese ad esclusivo carico della C.E.C.A.	—	2.129.149,—
Spese da ripartire fra le tre Comunità		45.390.025,—
Di cui 1/3 a carico della C.E.C.A.		15.130.009,—
Più le spese proprie della C.E.C.A.	+	2.129.149,—
		<u>17.259.158,—</u>

